

REGOLAMENTO (UE) 2018/675 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2018****recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
- (2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
- (3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/776 modifica anche i titoli e la numerazione dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il che rende necessario modificare i riferimenti a tale regolamento nella colonna 1 delle voci da 28 a 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (5) La formaldeide è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione⁽⁴⁾; la Commissione ha scelto tuttavia di escluderla dall'ultimo esercizio di aggiornamento in attesa dell'esito della valutazione che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sta effettuando per tutti gli impieghi di tale sostanza⁽⁵⁾ in vista di un'eventuale restrizione specifica. In occasione della riunione del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, svoltasi il 16 marzo 2017, la maggioranza degli Stati membri ha espresso una preferenza per l'inclusione della formaldeide nella voce 28 dell'allegato XVII del regolamento REACH indipendentemente da qualsiasi ulteriore proposta specifica per limitare tale sostanza, e la Commissione ha accettato di includerla appena se ne presenterà l'occasione.
- (6) Dal momento che potrebbero applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista, è opportuno che gli operatori siano in grado di applicare, su base volontaria, anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 116 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 167 del 6.6.2014, pag. 36).

⁽⁵⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 a eccezione del paragrafo 2 dell'allegato che, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza «formaldeide:.. %», si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) la colonna 1 delle voci da 28 a 30 è sostituita dalla seguente:

«28.	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.
29.	Sostanze classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 3 o nell'appendice 4.
30.	Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.»

2) Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
carbonato di cadmio	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7	
formaldeide ... %	605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	
antrachinone	606-151-00-4	201-549-0	84-65-1	
N,N'-metilen dimorfolina; N,N'-metilen-bis-morfolina [formaldeide rilasciata da N,N'-metilen-bis- morfolina]; [MBM]	607-721-00-5	227-062-3	5625-90-1	
prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3'-metilenebis[5- metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]	612-290-00-1	—	—	
prodotti di reazione di paraformaldeide con 2- idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da α,α,α -trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]	612-291-00-7	—	—	
metilidrazina	612-292-00-2	200-471-4	60-34-4»	

3) Nell'appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«carbonato di cadmio	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7»	

4) Nell'appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one	606-041-00-6	400-600-6	71868-10-5	
2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	650-032-00-X	—	94361-06-5	
dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano	050-030-00-3	201-039-8	77-58-7	
acido nonadecafluorodecanoico; [1] nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2] nonadecafluorodecanoato di sodio [3]	607-720-00-X	206-400-3 [1] 221-470-5 [2] [3]	335-76-2 [1] 3108-42-7 [2] 3830-45-3 [3]	
triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-il)butan-2-olo; α -terz-butil- β -(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo	613-322-00-7	259-537-6	55219-65-3	
chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina	613-324-00-8	205-711-1	148-24-3	
tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamide (2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide	613-325-00-3	—	111988-49-9	
carbetamide (ISO); (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato	616-223-00-7	240-286-6	16118-49-3»	